



Città di Schio

COMUNE DI SCHIO
(Provincia di Vicenza)

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

Approvato con D.C. n. 11 del 10 febbraio 1999, esecutiva ai sensi di legge, modificato con D.C. n. 38 del 21.02.2000, con D.C. n. 39 del 26 febbraio 2001, con D.C. n. 70 del 24 marzo 2003, con D.C. n. 29 del 13 marzo 2006, con D.C. n. 93 del 19 dicembre 2016, esecutive ai sensi di legge.

Le tariffe sono state aumentate:

- nella misura del 10 per cento con decorrenza 1° gennaio 2007 con D.G. n. 310 del 7.12.2006
- nella misura dell'1,5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 2008 con D.G. n. 315 del 4.12.2007
- nella misura dell'1,5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 2011 con D.G. n. 366 del 30.11.2010.
- nella misura del 3 per cento, con decorrenza 1° gennaio 2012, con D.G. n. 358 del 22.12.2011

PARTE I°

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e in osservanza dei principi e delle norme contenuti nell'art. 63 del medesimo D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997, come modificato dall'art. 31, commi 20, 25 e 26, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la cui istituzione è stata deliberata con atto del Consiglio Comunale di cui questo regolamento è parte integrante. In particolare, il presente regolamento disciplina:
 - a) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative alle occupazioni del suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico;
 - b) Le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
 - c) I criteri di determinazione del canone;
 - d) Le agevolazioni speciali;
 - e) Le riduzioni
 - f) Le modalità e termini per il pagamento del canone;
 - g) L'attività di controllo e le sanzioni;
 - h) La disciplina transitoria.
2. Non formano oggetto del presente Regolamento:
 - le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali
 - le autorizzazioni per l'apertura dei passi carrabili di cui al comma 3 dell'art. 22 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e le occupazioni di suolo pubblico previste per i passi carrabili diversi da quelli definiti dall'art. 44, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507
 - le occupazioni già disciplinate da altri specifici regolamenti;
 - le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche con posteggi

Art. 2

Concessioni/autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni, alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 3

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'avvio ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi .
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante il Nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241.
3. Il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche con posteggi, avviene secondo le disposizioni vigenti in materia, previste, in particolare, dalla Legge Regionale n.10/2001, dalle disposizioni attuative nonché dal vigente Piano comunale per il commercio su aree pubbliche.

Art. 4

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione comunale, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti indicati negli artt. 16 e 27/bis della tabella allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni (relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto), deve contenere a pena di improcedibilità:
 - a) I dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale o del numero della partita IVA;
 - b) L'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
 - c) L'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) L'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) La descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) L'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

Termini per la definizione dei procedimenti amministrativi

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il procedimento deve concludersi nel termine stabilito nel Regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi, approvato con deliberazione consiliare n. 30 dell'11.3.1998, esecutiva ai sensi di legge.

Art. 6

Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. L'eventuale richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda, qualora la stessa risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
3. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione o all'Ufficio competente dell'Ente proprietario della strada, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici o del previsto nulla osta.

Art. 7

Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Art. 8

Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal dirigente della Direzione alla quale compete la titolarità del procedimento per la particolare tipologia dell'occupazione, previo versamento, da parte del richiedente, dei seguenti oneri:

- Marca da bollo
 - Spese di sopralluogo, se ed in quanto dovute
 - Deposito cauzionale (qualora imposto).
2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dalla Direzione Tecnica, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di trenta giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione o dell'inesistenza di danni.

Art.9

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
- La misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione
 - La durata dell'occupazione¹ e l'uso specifico cui la stessa è destinata
 - Gli adempimenti e gli obblighi del concessionario
 - La nota di determinazione del canone di concessione

Art. 10

Principali obblighi del Concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare nonché di effettuare il pagamento del canone dovuto alle scadenze previste dal presente Regolamento.
2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione. Nel caso di inadempienza, il ripristino avviene a cura e spese del Comune, che dovrà rivalersi verso il concessionario anche trattenendo la cauzione di cui all'art. 8.
3. Il concessionario è inoltre tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

¹ Per le occupazioni permanenti la durata della concessione non può essere superiore ai 29 anni, ai sensi dell'art. 27, comma 5, del Nuovo Codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

Art. 11
Revoca e modifica della concessione/autorizzazione
Rinuncia

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. La revoca dà diritto alla restituzione del canone versato in proporzione al periodo non fruito; non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
3. Nel provvedimento di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
4. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.
5. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione comunale. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone dovuto.
6. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art.8, comma 2.

Art. 12
(articolo abrogato) ²

Art. 13
Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 4.

²Art. 12

Decadenza dalla concessione/autorizzazione

1. Per le ipotesi di decadenza dalla concessione/autorizzazione, si fa espresso rinvio alle norme statali, regionali e regolamentari in vigore.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 14

Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione comunale con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno tre mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti e almeno tre giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli artt. 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 15

Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare, anche con l'ausilio di procedure informatiche, i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli uffici provvedono altresì a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 16

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art.32 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

PARTE II°

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 17

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati, anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione. Sono comunali i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati individuati con il provvedimento della Giunta Comunale n. 29 del 12.02.2008.³
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, griglie e intercapedini, nonché per le occupazioni con tende solari fisse o retrattili sia poste a copertura dei balconi, sia installate a fronte di esercizi pubblici/commerciali.

Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:

- a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, dalle Comunità Montane, dai Consigli di Quartiere
- b) Le occupazioni effettuate dagli Enti pubblici e privati di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e successive modificazioni, finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive, educative, di ricerca scientifica nonché ad attività di cui all'art. 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985 n. 222
- c) Le occupazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui alla Sezione II° del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460
- d) Le occupazioni da chiunque realizzate in occasione di manifestazioni che ottengono l'esplicita esenzione da parte della Giunta Comunale⁴
- e) Le occupazioni realizzate in occasione di iniziative o manifestazioni a carattere politico o sindacale ad esclusione dello spazio occupato per l'attività di vendita o di somministrazione
- f) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere

³ Il testo in vigore fino al 31.12.2010 era il seguente: "Sono comunali i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati individuati con atto deliberativo n. 893 del 30.06.1993 con popolazione superiore a diecimila abitanti.

⁴ L'attuale testo è stato adottato con D.C. n. 29 del 13.03.2006. Il testo in vigore fino al 31.12.2005 era il seguente:

"Le occupazioni realizzate da Associazioni, Comitati ed Enti che non perseguono fini di lucro, in occasione di manifestazioni che ottengono il patrocinio del Comune di Schio"

- g) Le occupazioni da parte di automezzi destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione
 - h) Le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune (taxi)
 - i) Le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato
 - j) Le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione dei pubblici servizi
 - k) Le occupazioni realizzate con luminarie natalizie
 - l) Le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché le occupazioni occasionali di breve durata consentite dal regolamento di Polizia Urbana senza preventiva autorizzazione
 - m) Le occupazioni realizzate con piante ornamentali nei soli casi autorizzati dal Comune come installazione di arredo urbano
 - n) Le occupazioni per operazioni di trasloco
 - o) Le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima
 - p) Le occupazioni realizzate per l'esercizio del commercio in forma itinerante, per l'attività dei mestieri girovaghi o artistici con soste non superiori a 60 minuti
 - q) Le occupazioni per attività di manutenzione del verde eseguite direttamente da privati
 - r) Le occupazioni poste in essere da portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti purché prive di finalità di lucro
 - s) Le occupazioni al fine dell'apertura dei passi carrabili.
 - t) Le occupazioni di spazi esterni alle strutture pubbliche, per il tempo e l'area necessari al parcheggio/deposito di mezzi e/o attrezzature del soggetto che realizza l'evento all'interno della struttura pubblica stessa.⁵
 - u) Le occupazioni effettuate con dispositivi e i volumi finalizzati al risparmio energetico, purché adeguatamente comunicati e giustificati dalla normativa di settore.⁶
4. La non applicabilità del canone alle fattispecie di cui al comma precedente, non esclude l'applicazione, per talune delle fattispecie descritte, di canoni o tariffe di altra natura, per la medesima occupazione, previsti da specifiche disposizioni di legge o regolamentari.

Art. 18

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta in via principale al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

⁵ Il testo relativo alla lettera t) è stato introdotto con D.C. n. 29 del 13/03/2006.

⁶ La lettera u) è stata introdotta con decorrenza 1.1.2011

Art. 19

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno. ⁷
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

Art. 20

Suddivisione del territorio comunale⁸

⁷ È stato cancellato il seguente periodo: Le frazioni superiori all'anno sono computate in misura proporzionale all'anno.

⁸ Il testo in vigore fino al 31.12.2010 era il seguente:

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione, è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine si conferma la suddivisione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche come determinata nel Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con D.C. n. 91 del 31.05.1994 e modificato con D.C. n. 5 del 22.01.1996.

Il territorio comunale è suddiviso in 3 categorie, secondo il seguente elenco di classificazione:

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA I° CATEGORIA

PREMESSA: la zona 1 è evidenziata nelle planimetrie di color rosa allegate al suddetto regolamento, secondo la delimitazione dei centri abitati ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) e in riferimento alla delibera della Giunta Comunale n. 893 del 30.06.1993.

Dalla delimitazione vengono escluse le contrade e gli agglomerati sparsi inclusi nella zona 2 e la totalità della zona industriale.

A su ovest, partendo dal confine con il Comune di San Vito di Leguzzano (via Valdagno), si percorre un breve tratto del torrente Livergon e si sale verso Magrè seguendo la linea di perimetrazione del centro abitato fino ad arrivare alla Località Siberia, con esclusione della Contrada Raga Marcanti.

Si circoscrive Magrè e l'abitato di via Pieve, poi costeggiando il torrente Leogra si arriva al confine con Torrebelvicino.

Si segue poi il confine tra i Comuni di Torrebelvicino e Schio fino alla via Riva del Cristo.

Proseguendo la delimitazione della zona 1 in senso orario, ci si porta appena sopra all'incrocio tra via Villa Marini e via San Giorgio.

Seguendo l'andamento del centro abitato escludendo la Contrada delle Aste Martarei, si arriva a delimitare il centro abitato di Schio con l'esclusione della Località Capitello e Sessegolo.

Scendendo verso sud, si incontra il quartiere di SS.Trinità e attraversando l'omonima via, ci si dirige verso il cimitero del capoluogo ed escludendo la zona industriale, si arriva a circoscrivere gli abitati di Liviera e Ca' trenta fino al confine con il Comune di San Vito di Leguzzano.

La zona 1 comprende inoltre la località di Giavenale meglio evidenziata in planimetria da una linea spezzata che racchiude le aree e i fabbricati a partire dal bivio tra via Giavenale di Sopra e via Divisione Garemi e fino a tagliare le vie Madonna delle Grazie e Giavenale di Sotto.

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA II° CATEGORIA

La zona 2 è evidenziata nelle planimetrie allegate con il colore giallo e corrisponde alla delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 285 del 30 aprile 1992 e in riferimento alla delibera della Giunta Comunale n. 893 del 30.06.1993, con l'esclusione della zona 1 sopraccitata.

La delimitazione comprende tutta la zona industriale e le seguenti località e contrade sparse circoscritte nelle planimetrie allegate:

Località : Ca' Trenta compresa tra il ponte sul Livergon e via Pianezza, Proe di Sopra a Giavenale e Proe di Sotto a Giavenale

Contrade: Acquasaliente, Angelini, Aste, Ballare, Bernardi, Bogotti, Bonati, Bonolli, Bosco di Tretto, Bosco di Magrè, Buzzaccari, Calesiggi, Casalini, Casarotti, Castellon, Ca' Vecchia, Cerbaro, Cisele, Consati, Corbara, Corobolli, Costa, Costalunga, Costenieri, Covole, Crocchi, Dalla Vecchia, Dal Soglio, Danzi, Belvedere, Fabbrica

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione, è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie, secondo il perimetro che delimita il centro abitato, così come approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 12.02.2008 ed individuato negli elaborati cartografici allegati alla stessa.
 - Le aree e gli spazi pubblici appartenenti alla 1^a categoria sono quelle all'interno del centro abitato;
 - Le aree e gli spazi pubblici appartenenti alla 2^a categoria sono quelle all'esterno del perimetro del centro abitato.
2. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, verranno considerate appartenenti alla categoria che corrisponde alla zona in cui insiste la strada, come desunto dalle planimetrie allegate al provvedimento di Giunta citato al comma 1.
3. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade appartenenti a categorie diverse, sono assoggettate all'applicazione del canone stabilito per la categoria superiore.

Art. 21

Determinazione della misura di tariffa base

a) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

- Per le occupazioni temporanee di aree e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è la seguente:

Occupazioni del suolo, soprassuolo e sottosuolo

I° categoria
€ 2,40

II° categoria ⁹
€ 1,94

Saccardo, Ferracini, Gasparoni, Gavassi, Gecchelini, Geccheletti, Gonzati, Laita, Lebena, Maglio, Masetto, Marzarotti, Mauli, Momelati, Monti, Munari, Nogare, Palle, Paladini, Piane, Pianezza, Piazza di Tretto e Piazza di Magrè, Pozzani di Sopra, Santa Maria del Pornaro, San Ulderico, Pretti, Quartiero, Raga Gavassi, Raga Marcanti, Ravagni, Reghellini, Righela, Rive, Rivelle, Ronchi, Rossi, Santa Caterina, San Rocco, Sarego, Secchiaro, Sessegolo, Smiderle, Snorche, Soggio, Sottopiazza, Strulli, Tomasi, Zaffonati, Zanei, Zovi, Xausa, Alba, Ballestrini, Castellaro, Chele, Falzoie, Gresellini, Marsili, Pozzani di Sotto, San Martino e Sostere.

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA III° CATEGORIA

La zona 3 è evidenziata nelle planimetrie allegate con il colore azzurro e comprende tutte le aree che non sono state delimitate ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 285 del 30 aprile 1992 e in riferimento alla delibera della Giunta Comunale n. 893 del 30.06.1993.

2. La classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche compete al Consiglio Comunale che provvede con propria deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di deliberazione si ritiene confermata la classificazione vigente.
3. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, verranno considerate appartenenti alla categoria che corrisponde alla zona in cui insiste la strada, come desunto dalle planimetrie allegate al provvedimento consiliare citato al comma 1.
4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade appartenenti a categorie diverse, sono assoggettate all'applicazione del canone stabilito per la categoria superiore.

⁹ Fino al 31.12.2010 esisteva anche la 3^a categoria

- Per le occupazioni temporanee aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al punto precedente, moltiplicata per il valore di cui al successivo art. 22 del presente regolamento, è determinata:

a fasce orarie:

I° fascia : occupazione fino a 12 ore = 60 per cento della tariffa giornaliera

II° fascia: occupazione oltre le 12 ore = 100 per cento della tariffa giornaliera

b) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

- Per le occupazioni permanenti di aree e spazi pubblici, la tariffa annua per metro quadrato o per metro lineare è determinata nella misura del quattro per cento della tariffa giornaliera stabilita, per la categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al punto precedente moltiplicata per 365.

Art. 22

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione, anche in relazione alle modalità dell'occupazione, per il quale va moltiplicata la misura di base della tariffa fissata all'art. 21 del presente regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo art. 24 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,20 e superiore a 2.

Art. 23

Particolari tipologie e criteri di determinazione dell'occupazione

A. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto poste in essere da privati, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.¹⁰

Per le suddette occupazioni il canone è determinato con riferimento alla misura minima di tariffa prevista dal presente Regolamento, pari a € **0,39**, avuto riguardo alla tipologia, all'ubicazione e alla valutazione economica della specifica attività esercitata dai titolari delle concessioni/autorizzazioni secondo i coefficienti di cui al successivo art. 24.

La tariffa viene applicata per ogni metro lineare o frazione di occupazione, con un minimo di € 18,00 per ogni singola occupazione.¹¹

¹⁰ Il capoverso sostituito era il seguente: “ Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari “.

¹¹ Il capoverso sostituito era il seguente: “Per le suddette occupazioni il canone è determinato con riferimento alla misura del 50 per cento della tariffa minima pari a £. 500 (0,25823) e applicata per ogni metro lineare o frazione di occupazione, con un minimo di £. 30.000 (€ 15,49) per ogni singola occupazione“.

Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono assoggettate, invece, al pagamento di un canone determinato forfetariamente secondo i criteri di cui al successivo art. 26.

2. Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

3. Occupazioni del suolo e soprassuolo con cartelli pubblicitari, impianti pubblicitari a cassonetto, vetrinette e simili.

1. Si considerano occupazioni di suolo pubblico quelle realizzate con cartelli pubblicitari e simili manufatti qualora gli stessi siano sospesi sul suolo o siano sorretti da appositi sostegni ad una altezza dal suolo fino a metri 2.
2. Si considerano occupazioni di soprassuolo pubblico quelle realizzate con cartelli pubblicitari e simili manufatti qualora gli stessi siano sospesi sul suolo ad una altezza superiore a metri 2. Per tali fattispecie la determinazione della superficie da assoggettare al canone è effettuata sulla proiezione al suolo del perimetro, rivolto al suolo, del corpo sospeso.
3. Le occupazioni con cartelli pubblicitari e simili manufatti sorretti da appositi sostegni ad una altezza dal suolo superiore a metri 2, sono considerate occupazioni di soprassuolo o di suolo pubblico, a seconda della maggiore superficie risultante dall'applicazione della modalità di calcolo prevista dal punto precedente o da quella occupata dai relativi sostegni.

B. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A, punto 1, del presente articolo.

2. Occupazioni nei mercati settimanali

Per l'occupazione effettuata in occasione del mercato settimanale, la superficie computabile ai fini del canone è quella del posteggio assegnato con l'atto di concessione.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale al di fuori dell'area mercatale, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione.

3. Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Le superfici occupate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a mq. 100, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

4. Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc.. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

5. Occupazioni del suolo e soprasuolo con cartelli pubblicitari, impianti pubblicitari a cassonetto, vetrinette e simili.

Per il calcolo della superficie di riferimento per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri stabiliti alla precedente lettera A, punto 3, del presente articolo.

C. Le superfici eccedenti i 1000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Art. 24

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione.

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

1) Spazi soprastanti e sottostanti	0,50
2) Occupazioni temporanee realizzate da commercianti su aree pubbliche	0,50
3) Distributori di carburante	0,40
4) Attività dello spettacolo viaggiante	0,20
5) Occupazioni temporanee da parte di produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti	0,50
6) Impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	0,50
7) Occupazioni realizzate con edicole, chioschi e simili	1,50
8) Occupazioni temporanee realizzate da esercizi pubblici	0,50
9) Attività di vendita e di somministrazione in occasione di iniziative o manifestazioni a carattere politico o sindacale	0,20
10) Altre attività	1

Art. 25

Criteri ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A. OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di

valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari (MQ/ML) e successivamente per 365.

FORMULA : PTB x CE x MQ/ML x 365

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è:

quella annuale, come determinata al comma 1, lettera A

B. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto viene adeguato alla misura della fascia oraria (MFO) e la risultante va moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari (MQ/ML) e per il numero dei giorni di occupazione.

FORMULA : TB x CE : MFO x MQ/ML x G

Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo dell'onere corrisposto ai sensi dell'art. 26, 4° comma, del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e, qualora istituito e regolamentato, l'importo del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, di cui all'art 62 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997.

Art. 26¹²

Criteri di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi

¹² Si riporta la precedente stesura dell'art. 26:

Art. 26

Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale, nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi i pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc.. la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, come segue: £. 1.000 (€ 0,52) per utente.
2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a £. 1.000.000 (€ 516,46). La medesima misura di £. 1.000.000 (€ 516,46) è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1 realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
3. Il numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso dell'anno precedente a quello di applicazione del canone e comprende anche tutti quelli cessati o iniziati nel corso dell'anno medesimo, a prescindere dalla loro durata.
4. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, nelle annualità successive a quella di istituzione del canone, detto onere è determinato con riferimento alla misura del 50 per cento della tariffa minima pari a £. 500 (€ 0,25823) e applicata per ogni metro lineare o frazione di occupazione.
5. E' in facoltà del Comune richiedere ai soggetti di cui al comma 1 informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, e di effettuare i relativi controlli.

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto soprastanti e sottostanti il suolo comunale da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle utenze presenti nel territorio comunale per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,65 per utenza.
2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 516,46. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al comma 1 effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.
3. L'importo di cui al comma 1 viene rivalutato annualmente, con provvedimento della Giunta Comunale, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione del canone, comprendente anche le utenze cessate o iniziate nel corso dell'anno medesimo.
5. E' in facoltà del Comune richiedere ai soggetti di cui al comma 1 informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, e di effettuare i relativi controlli.

Art. 27 **Agevolazioni**

1. Il canone, come determinato dall'art. 25 del presente regolamento, è dovuto:
 - nella misura del 20 per cento per le occupazioni realizzate per finalità culturali, sportive, ricreative e del tempo libero
 - nella misura del 95 per cento della tariffa per le occupazioni realizzate per l'esecuzione delle opere di cui al D.Lgs. n. 198 del 4 settembre 2002 (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'art.1, comma 2°, della Legge 21 dicembre 2001 n. 443)¹³

Art. 28 **Riduzioni**

1. Il canone, come determinato dall'art. 25 del presente regolamento, è ridotto:
 - Nella misura del 50 per cento per le occupazioni temporanee con impalcature , ponteggi e cantieri per l'attività edilizia , che si protraggono per un periodo non inferiore a 15 giorni (la riduzione si applica fin dal primo giorno di occupazione)
 - Nella misura del 50 per cento per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente
 - Nella misura del 30 per cento per le occupazioni di durata giornaliera fino a 12 ore (I° fascia) e che si protraggono per un periodo non inferiore a 15 giorni (la riduzione si applica fin dal primo giorno di occupazione)
 - Nella misura del 30 per cento per le occupazioni di durata giornaliera oltre le 12 ore (II° fascia) e che si protraggono per un periodo non inferiore a 15 giorni (la riduzione si applica fin dal primo giorno di occupazione).

¹³ La norma richiamata, per cui è stata adottata la variazione all'art. 27, è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 303 del 1° ottobre 2003.

2. Le riduzioni previste da questo articolo sono cumulabili.
3. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente di cui al precedente comma 1, si fa riferimento non al criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima o diversa area del territorio comunale, bensì al criterio oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità.

Art. 29

Disciplina della tariffa

1. La determinazione della tariffa per gli anni successivi a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento, sarà deliberata entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione.
2. In assenza di deliberazione si intendono confermate le tariffe già in vigore.
3. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. L'importo finale del canone viene arrotondato all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 0,50 € o per eccesso se è superiore.
4. Non si procede a riscuotere o a rimborsare per somme complessivamente inferiori a € 10,33, restando esclusi i versamenti, anche in misura inferiore, effettuati in modo diretto, cosiddetto "brevi manu".
5. Il pagamento del canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 (Modello F24)
 - versamento diretto alla Tesoreria del Comune di Schio.

Art. 30

Forme di gestione

1. Il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone, ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere gestito mediante:
 - Associazione con altri Enti Locali, ai sensi degli articoli 24, 25, 26 e 28 della Legge 8.06.1990 n. 142;
 - Affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della Legge 8.06.1990 n. 142;
 - Affidamento con modalità di legge a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e) della citata Legge n. 142/90, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446;
 - Affidamento in concessione, nel rispetto delle procedure in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15.12.1998 n. 446.

Art. 31¹⁴

Canone per le occupazioni permanenti

1. Il pagamento del canone dovuto per l'intero anno solare e per la prima annualità di riferimento, deve essere effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio. Per le annualità successive a quella del rilascio, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. Per le occupazioni permanenti, ad eccezione di quelle considerate al comma seguente, qualora l'importo del canone da pagare sia pari o superiore a euro 258,00, è possibile corrispondere il canone in quattro rate di uguale importo aventi scadenza rispettivamente il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno di riferimento. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, il versamento della prima rata deve essere effettuato al momento del rilascio della concessione o autorizzazione, mentre le successive rate saranno versate alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse.
3. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il pagamento del canone va effettuato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, secondo le modalità indicate al comma 1.

15

¹⁴Il testo dell'art. 31 - fino al 31.12.2010 - era il seguente:

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, ad eccezione di quelle realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il pagamento del canone va effettuato, per la prima annualità di riferimento dell'occupazione, entro 30 giorni dalla data di rilascio del relativo atto di concessione; per le annualità successive, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, mediante:
 - Versamento diretto alla Tesoreria del Comune di Schio
 - Versamento sul c/c postale intestato al Comune di Schio – Servizio di Tesoreria
2. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il pagamento del canone va effettuato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, rispettando le modalità indicate al punto precedente.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone, per essere considerato anticipato, deve effettuarsi entro il giorno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione e, comunque, prima dell'occupazione stessa. Qualora non sia richiesto il pagamento anticipato, il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione previsto nell'autorizzazione.
4. Per le sole occupazioni temporanee effettuate in occasione del mercato settimanale, si considera versato in via anticipata il canone corrisposto entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
5. Per importi superiori a € 258,00, il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato in quattro rate di uguale importo alle scadenze di marzo, giugno, settembre e novembre.
6. Per le sole occupazioni temporanee effettuate in occasione del mercato settimanale, si considera pagato in via anticipata anche il canone versato entro le scadenze di cui al comma precedente. In caso di versamento in ritardo anche di una sola rata, non è applicabile la riduzione del 50 per cento e il canone è dovuto per l'intero importo complessivo.

¹⁵ Fino al 31.12.2010 vi era anche l'art. 31/bis con il seguente testo:

Art. 31/bis

Maggiorazione del canone

1. Il canone dovuto secondo le disposizioni del presente Regolamento è maggiorato degli eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo.

Art. 32
Canone per le occupazioni temporanee¹⁶

1. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'autorizzazione o concessione e comunque entro la fine dell'occupazione stessa.
2. Per le occupazioni temporanee, con posteggio assegnato, effettuate in occasione del mercato settimanale, il pagamento del canone può essere effettuato o in unica soluzione entro la scadenza fissata per la prima rata oppure in quattro rate di uguale importo alle scadenze di marzo, giugno, settembre e novembre dell'anno di riferimento, senza applicazione di interessi, qualora l'importo dovuto sia pari o superiore a euro 258,00.

¹⁶ Il testo precedente – fino al 31.12.2010 – era il seguente:

Art. 32

Occupazioni abusive – Sanzioni

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale, si considerano, ai fini dell'applicazione dell'indennità prevista dal presente articolo, permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, salvo il potere dell'Ente di accertare una durata maggiore. Ai fini della presente disposizione è temporanea l'occupazione fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
2. Le occupazioni protratte oltre il termine finale indicato nella concessione/autorizzazione, si intendono abusive a tutti gli effetti.
3. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, e validamente notificata al concessionario, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo a quelle abusive.
4. In caso di occupazione abusiva, l'occupante è soggetto al pagamento di una indennità pari al canone previsto per le occupazioni temporanee o permanenti della medesima natura, maggiorato del 30 per cento.
5. In caso di occupazione abusiva, oltre all'indennità di cui al comma 4 del presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - Sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra la somma prevista dal precedente comma per l'indennità e la stessa aumentata del 50 per cento in caso di occupazioni effettuate in difformità dall'atto di concessione/autorizzazione
 - Sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra la somma prevista dal precedente comma per l'indennità maggiorata del 50 per cento e il doppio della stessa in caso di occupazioni abusive effettuate senza il rilascio di alcun atto di concessione/autorizzazione.
6. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui ai commi precedenti. Tutti gli occupanti abusivi, fermo restando l'esercizio del diritto di regresso, sono obbligati in solido verso l'Ente.
7. In tutti gli altri casi di violazione delle norme previste dal presente Regolamento, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa di importo pari all'indennità di cui al comma 4 del presente articolo.
8. Qualora il contravventore non s'avvale della facoltà di eseguire il pagamento della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, all'irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo della Polizia Municipale che ha contestato l'abuso.
9. L'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5 e 7, non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.(*)

(*) Il testo precedente dei commi 6 – 7 e 8 era il seguente:

“Comma 6 – Qualora il contravventore non s'avvale della facoltà di eseguire il pagamento della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, all'irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo della Polizia Municipale che ha contestato l'abuso”.

Comma 7 – L'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 5, non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Comma 8 – In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui ai commi precedenti. Tutti gli occupanti abusivi, fermo restando l'esercizio dei diritto di regresso, sono obbligati in solido verso l'Ente.”

3. In caso di subentro nella concessione del posteggio al mercato, il canone è dovuto dalla data di inizio dell'occupazione, come rilevata dalla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) presentata dall'interessato all'ufficio competente del Comune. Qualora sussistano accordi fra le parti e su richiesta delle stesse, l'ufficio imputa al subentrante l'eventuale eccedenza del canone versato dal cedente.
4. Alla data del subentro, il cedente deve essere in regola con il pagamento del canone dell'annualità in corso, fino alla durata dell'occupazione, nonché delle annualità precedenti.
5. In difetto del pagamento del canone di cui al comma precedente, è fatto divieto di vendita e/o affitto del ramo d'azienda, da parte del titolare, fino alla data di pagamento del canone.
6. Il subentrante potrà estinguere il debito pregresso contestualmente alla presentazione della SCIA.

Art. 33

Rimborso e compensazione¹⁷

1. I soggetti che hanno effettuato versamenti a titolo di canone possono chiedere, mediante la presentazione di apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede al rimborso entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi, nella misura di legge, decorrenti dalla data di presentazione della domanda.
2. Si fa rinvio all'art. 11 del presente regolamento per le ipotesi di mancato riconoscimento del diritto al rimborso del canone.
3. Nel caso in cui tra il soggetto occupante e il Comune sussistano debiti reciproci riferiti esclusivamente al canone di occupazione, è ammessa la compensazione tra gli stessi, secondo quanto stabilito dai commi successivi.
4. Il soggetto occupante può richiedere l'estinzione del proprio debito per la quota corrispondente del suo credito. In sede di liquidazione e controllo degli importi dovuti, l'Ufficio, qualora

¹⁷ Il precedente testo – fino al 31.12.2010 – era il seguente:

Art. 33

Attività di controllo, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'amministrazione comunale provvede, in caso di parziale od omesso versamento, alla notifica di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine stabilito.
2. In caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate o di omissione di versamento, in alternativa all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal precedente articolo, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un interesse di mora dello 0,5 per cento per ogni mese o frazione di mese con un minimo di € 51,65 ovvero di € 103,29, rispettivamente per ritardato od omesso versamento. (**)
3. Per le occupazioni abusive, il verbale di accertamento della violazione costituisce titolo per il versamento dell'indennità, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato con le modalità di cui al 1° comma.
4. La riscossione coattiva del canone e degli interessi di mora, dell'indennità e delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446:
 - Con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602, se affidata ai Concessionari della riscossione di cui al D.P.R. n. 43/1988
 - Mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, se alla riscossione provvede direttamente l'Ente Locale o gli altri soggetti di cui alla lettera b), comma 5, dello stesso art. 52.

(**) Il testo precedente del comma 2 era il seguente: “In caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate, il concessionario è tenuto a corrispondere un interesse di mora dello 0,50 per cento per ogni mese compiuto o frazione superiore a quindici giorni.”

riconosca l'esistenza di un credito in capo al debitore, procede a compensare i relativi importi dandone indicazione nei relativi provvedimenti.

5. Il credito nei confronti del Comune è opponibile in compensazione solo se è liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 1243 del C.C., ovvero se è stato riconosciuto e liquidato dall'ufficio competente. La compensazione non opera quando il credito è prescritto, anche se al momento della coesistenza con il debito la prescrizione non era maturata.

Art. 34

Omesso o parziale pagamento del canone

1. In caso di tardivo pagamento del canone, il trasgressore dovrà pagare, a titolo sanzionatorio, oltre all'ammontare del canone, la maggiorazione di seguito descritta, oltre agli interessi in ragione annua pari a quello legale maggiorato dello 0,50%:
 - versamento con ritardo non superiore a 15 giorni, una maggiorazione del 10%
 - versamento con ritardo non superiore a 30 giorni, una maggiorazione del 30%
 - versamento con ritardo non superiore a 60 giorni, una maggiorazione del 50%
2. In caso di omesso pagamento del canone alle scadenze stabilite, anche di una sola rata di esso, dopo 60 giorni dal previsto termine di scadenza, il trasgressore dovrà pagare, oltre all'ammontare del canone dovuto, la maggiorazione, a titolo sanzionatorio, pari al 100% del canone dovuto, oltre all'ammontare degli interessi in ragione annua pari a quello legale maggiorato dello 0,50%, con un minimo di euro 10,00 previa, notifica, da parte dell'Ufficio, dell'avviso di mora.
3. Dopo il 60^o giorno, l'Ufficio Tributi avvierà la procedura per la revoca della concessione del posteggio mediante comunicazione di avvio del procedimento, concedendo un ulteriore termine di 90 giorni per la purgazione del debito con conseguente estinzione della procedura. Decorso inutilmente tale termine, l'ufficio provvederà a notificare il relativo provvedimento di revoca con efficacia immediata.
4. La riscossione coattiva della somma non pagata è effettuata o mediante iscrizione a ruolo oppure mediante ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639 e può essere svolta direttamente da parte del Comune oppure affidata a soggetti terzi iscritti nell'albo di cui all'art. 53, 1° comma, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi locali

Art. 35

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza concessione o autorizzazione del Comune sono considerate abusive. Sono altresì considerate abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o di autorizzazione
 - che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuto il rinnovo o la proroga della concessione o della autorizzazione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione o della autorizzazione stessa.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee e,

in questo caso, l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

3. L'accertamento dell'occupazione abusiva comporta, per il trasgressore, l'obbligo di corrispondere:
 - a) un'indennità pari al canone dovuto se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 30% (trenta per cento)
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale è pari all'ammontare della somma di cui alla lettera a) e il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689.
 - c) le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285
4. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, il Comune ordina al trasgressore la rimozione dei mezzi di occupazione, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito delle relative spese.
5. In tutti gli altri casi di violazione delle norme previste dal presente regolamento, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo.

Art. 36

Responsabile del servizio

1. Il responsabile del servizio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi e ne dispone la notifica.

Art. 37

Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano valide fino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, nel rispetto delle norme stabilite nel presente regolamento.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di essere dovuti i canoni di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche già imposti dagli atti di concessione in precedenza rilasciati.

Art. 38

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore al 1° gennaio 1999.